Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 6 maggio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 410.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli . . . . Pag. 1706

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 411.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'art. 2 del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli accordi di non intervento nel conflitto spagnolo . Pag. 1706

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 412.
Estensione agli ufficiali giudiziari di disposizioni riguardanti gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 . . . . Pag. 1706

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 413.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1937-XVI, n. 2326, concernente l'assegnazione straordinaria di L. 250.000 per contributo al Centro italiano di studi americani in Roma . . . . Pag. 1707

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 414.
Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio 1935-36 . . . . Pag. 1707

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 415.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale combattenti . . . . Pag. 1707

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1938-XVI, n. 416.
Istituzione del Punto franco del porto di Genova. Pag. 1708

REGIO DECRETO 4 aprile 1938-XVI, n. 417.
Regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno . . . . Pag. 1710

REGIO DECRETO 4 aprile 1938-XVI, n. 418.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Orsoline di Maria Immacolata, in Piacenza . . . . Pag. 1717

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI, n. 419.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 12 Chiese in provincia di Genova . . . . Pag. 1717

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1938-XVI.
Ricostituzione del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato e nomina dei componenti effettivi e supplenti . . . . Pag. 1717

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ancona . . . . Pag. 1718

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Cuneo . . . . Pag. 1718

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1938-XVI.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Rappresentanza della Società d'assicurazione « Danubio », con sede in Roma . . . . Pag. 1718

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1938-XVI.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . Pag. 1719

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero degli affari esteri:

R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 368, che ha dato esecuzione al Modus Vivendi commerciale stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 16 dicembre 1937-XVI . . . . Pag. 1719

R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 340, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, il 21 dicembre 1937-XVI fra l'Italia e la Svezia per la costruzione in Roma dell'Accademia svedese . . . . . Pag. 1719

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Ruoli di anzianità del personale. Pag. 1719

Ministero delle comunicazioni: Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Trieste . . . . Pag. 1719

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1719
Alienazione di rendite . . . . Pag. 1720

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 103 DEL 6 MAGGIO 1938-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, 1940, delle cinque serie, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, emesse in base al R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e al R. decreto 10 giugno 1931, n. 670; dei buoni del Tesoro 5 %, 1941, delle quattro serie, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, emesse in base al R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, e al R. decreto 20 aprile 1932, n. 332, e dei buoni del Tesoro 4 %, 1943, delle sette serie, A, B, C, D, E, F e G, emesse in base al R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 20, 22, 23, 25, 26, 27 e 28 aprile 1938-XVI.

(1606)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. **410.**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. **411.**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'art. 2 del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli accordi di non intervento nel conflitto spagnolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'art. 2 del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli accordi di non intervento nel conflitto spagnolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — CIANO — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. **412.**

Estensione agli ufficiali giudiziari di disposizioni riguardanti gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli ufficiali giudiziari che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, hanno diritto, per gli effetti dell'indennità supplementare, all'abbreviazione o al riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio per un periodo di tempo equivalente a quello di appartenenza ai Fasci predetti, anteriore alla data del 28 ottobre 1922.

Il beneficio conceduto con il comma precedente non è cumulabile con quello di cui all'art. 1, primo capoverso, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675; epperò gli ufficiali giudiziari che, inscritti o non ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, abbiano partecipato nel periodo dal 23 marzo 1919 al 31 ottobre 1922 ad azioni per la causa nazionale, hanno diritto al solo beneficio conceduto dal mentovato art. 1, primo capoverso, della legge 22 dicembre 1932.

L'applicazione dei due comma precedenti non dà titolo, in nessun caso, nè ad arretrati, nè a restituzioni di somme percepite in più a titolo di indennità supplementare; ma l'anzianità di servizio degli ufficiali giudiziari dovrà essere rettificata in conformità dei comma medesimi, agli effetti delle indennità supplementari spettanti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge avrà vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 413.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1937-XVI, n. 2326, concernente l'assegnazione straordinaria di L. 250.000 per contributo al Centro italiano di studi americani in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 dicembre 1937-XVI, n. 2326, concernente l'assegnazione straordinaria di L. 250.000 per contributo al Centro italiano di studi americani in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 414.

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio 1935-36.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni, in . . . . L. 140.030.076,30
delle quali furono riscosse . . . . . » 139.958,821,15

e rimasero da riscuotere . . . . L. 71.255,15

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . . L. 140.030.076,30
delle quali furono pagate . . . . . . » 119.786.606,59

e rimasero da pagare . . . . L. 20.243,469,71

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, restano determinate in . . . . L. 541.688,20
delle quali furono riscosse . . . . » 541.688,20

e rimasero da riscuotere . . . . L. — —

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, restano determinate in L. 14.467.469,56
delle quali furono pagate . . . . » 13.999.459,79

e rimasero da pagare . . . . L. 468.009,77

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (art. 1) . L. 71.255,15
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . . » — —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . . . . » — —

Residui attivi al 30 giugno 1936 . . . . L. 71.255,15

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (art. 2) . L. 20.243.469,71
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . » 468.009,77

Residui passivi al 30 giugno 1936 . . . L. 20.711.479,48

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 415.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale combattenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1938-XVI, n. 416.
Istituzione del Punto franco del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto la legge doganale, testo unico approvato dal R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, modificato dal R. decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960, e dalla legge 29 novembre 1928, n. 2676;

Visto le disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, testo unico approvato dal R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedimenti che facilitino, nei riguardi delle disposizioni doganali, il movimento del traffico nel porto di Genova;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito nel porto di Genova un Punto franco.

Esso potrà comprendere, nella sua massima estensione, le aree e gli specchi d'acqua delimitati:

ad ovest, dalla riva sinistra del Polcevera, dal lato esterno del molo sottoflutto e dalla congiungente della sua testata con la testata della diga Principe Umberto;

a nord, da una linea che, partendo dal limite del demanio marittimo sulla riva sinistra del Polcevera, segue parallelamente, a circa tre metri di distanza, l'attuale binario di corsa ferroviario diretto al parco Forni fino al piede della rampa che discende dal viadotto della camionale Valle Po-Genova; e quindi i margini verso mare della rampa stessa, del viadotto e dell'altra rampa che discende verso levante;

ad est, da una linea che congiunge il piede di detta rampa con la radice del lato orientale del ponte S. Giorgio, dalla linea di ciglio banchina di tale lato e dal suo prolungamento fino ad incontrare la diga Principe Umberto;

a sud, dalla diga Principe Umberto.

Art. 2.

Nella prima attuazione del Punto franco beneficieranno di tale regime quelle soltanto delle aree designate nel precedente articolo che si prestano ad essere subito attrezzate per il traffico e che sono delimitate:

ad ovest dal muro di sponda di levante del ponte Libia e da una linea che, seguendo il prolungamento di detto muro, raggiunge la linea nord della delimitazione definitiva, con una deviazione verso ponente sufficiente ad includere nel recinto le aste ferroviarie di manovra;

a nord, dalla linea di delimitazione definitiva fino al piede della rampa di accesso al viadotto della camionale Valle Po-Genova;

ad est, da una linea che, dal piede di detta rampa, volgendo verso sud, si raccorda al lato levante dell'attuale cinta doganale fino ad includere la radice ed il lato di levante del ponte Etiopia;

a sud, dalla diga Principe Umberto, rimanendo incluso nel Punto franco lo specchio d'acqua compreso tra essa diga ed i prolungamenti dei lati di levante dei ponti Etiopia e Libia.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e le valute, stabilirà con proprio decreto la data della entrata in vigore del regime di Punto franco nelle aree comprese nella delimitazione di cui al precedente articolo 2 appena eseguite le opere di recintazione e le altre opere occorrenti per i servizi doganali e di vigilanza.

Con successivi decreti dello stesso Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati, il regime di Punto franco potrà essere esteso alle altre aree comprese nella prevista delimitazione massima di cui all'art. 1, a misura che queste saranno riconosciute idonee ed attrezzate a tale ufficio.

Art. 4.

L'Amministrazione del Punto franco è affidata al Consorzio autonomo del porto di Genova per tutto il periodo in cui l'Ente avrà la gestione del porto. Il Consorzio vi provvederà a norma delle proprie leggi istitutive tenendone distinta nel proprio bilancio la gestione finanziaria.

Il Consorzio continuerà a provvedere al completamento, arredamento e manutenzione delle opere portuali della zona destinata a Punto franco, rimanendo a suo carico anche le opere di recintazione e la costruzione e la manutenzione degli edifici ed impianti occorrenti per i servizi doganali e di vigilanza.

Al termine della gestione da parte del Consorzio delle zone comprese nell'ambito del Punto franco, anche tutte le opere portuali, gli edifici e gli impianti di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Col regolamento di esercizio che sarà approvato con decreto Reale, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute, saranno stabiliti i nuovi compiti e le nuove facoltà che al Consorzio sono da riservarsi nell'ambito del Punto franco in ordine alle operazioni di imbarco, sbarco, carico e scarico delle merci, al diretto esercizio dei magazzini di transito e di deposito, alla manipolazione delle merci ed alla concessione di aree o magazzini ad altre aziende; e gli obblighi correlativi.

Art. 5.

La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, stabilita in sessanta anni dall'art. 1 del testo unico approvato col R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801, è prorogata di anni dieci e cioè dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1973.

L'applicazione delle tasse e sopratasse portuali di cui all'art. 25 del testo unico approvato col R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801, avente vigore fino al 30 giugno 1959, è prorogata di anni quattordici e cioè fino al 30 giugno 1973.

In dipendenza della somministrazione di L. 50.000.000 di cui al R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, il Consorzio autonomo del porto di Genova devolverà all'erario, anche negli esercizi finanziari successivi al 1940-41 e fino alla completa estinzione di tale debito, sia i contributi di legge dovuti dalle Provincie e dai Comuni interessati relativamente alle opere eseguite con la somministrazione medesima, sia il valore che sarà realizzato dalla vendita delle aree che risulteranno disponibili in conseguenza dello sbancamento del promontorio di S. Benigno, ad eccezione di quelle destinate ad essere incluse nel Punto franco, le quali non sono alienabili.

Il termine di restituzione delle somme somministrate dallo Stato, come agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801, è prorogato al 30 giugno 1973.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova corrisponderà, a partire dal 1° luglio 1941, rate annuali posticipate al tasso del 0,50 per cento sino al 30 giugno 1959 e sul residuo debito che risulterà al 1° luglio 1959 al tasso del 4 per cento sino al 30 giugno 1973.

Art. 6.

I primi tre comma dell'art. 32 del testo unico approvato col R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801, sono così sostituiti:

« Per riscontrare la regolarità nei riguardi tecnici, nonchè la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilità nei rapporti del bilancio dei progetti e di tutti i conti, il Consorzio ha rispettivamente due revisori tecnici e tre revisori dei conti che controfirmano gli atti presentati al Comitato.

« Sono revisori tecnici: il funzionario del Corpo del Genio civile di grado non inferiore al 5° ed il funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 3.

« Dei tre revisori dei conti uno è scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del Comitato, uno è nominato dal Ministro per le finanze fra i funzionari della Ragioneria generale di grado non inferiore al 6°, e l'altro è l'Intendente di Finanza di Genova ».

Art. 7.

Le aree di cui ai precedenti articoli 1 e 2, delimitate come previsto dagli stessi articoli, sono da considerare fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale, testo unico approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20.

Nelle aree stesse, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere in completa libertà da ogni vincolo doganale tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione. Le merci estere che vi sono introdotte si considerano definitivamente uscite dallo Stato; le merci nazionali o nazionalizzate si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenerne la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo art. 13.

Art. 8.

Le franchigie inerenti al regime di Punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:

ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;

ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

agli arredamenti di uffici e di abitazioni;

ai commestibili e alle bevande.

Le merci ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perchè sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della reintroduzione in franchigia, saranno stabilite dal regolamento, di cui all'art. 13.

Art. 9.

È vietata nel Punto franco la vendita al minuto.

La concessione di spacci di viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizi di vendita per provviste di bordo saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza della disposizione di cui al precedente articolo.

Art. 10.

L'esonero da vincoli doganali, consentito dal regime di Punto di franco, non si applica ai generi di monopolio dello Stato ed alle merci che si prestano ad essere facilmente occultate.

Nel regolamento di cui all'art. 13 saranno indicate le merci soggette a tali vincoli e le norme da osservarsi per il loro deposito e la loro eventuale manipolazione.

Art. 11.

Per i bastimenti che approdano nel Punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni degli articoli 24 a 32 della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del Punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

Agli effetti delle stesse disposizioni i bastimenti provenienti dal Punto franco di Genova sono considerati presso gli altri porti del Regno come provenienti direttamente dall'estero.

Art. 12.

L'impianto di nuovi stabilimenti industriali e l'ampliamento o la trasformazione di quelli esistenti nell'ambito di cui all'art. 1 del presente decreto, sono subordinati a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e le valute e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

L'autorizzazione è richiesta anche per il mantenimento degli stabilimenti di ogni specie nell'ambito delle zone di cui al detto art. 1 man mano che queste verranno ad essere incluse nel Punto franco.

Art. 13.

In quanto non contrastino col regime di Punto franco restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

Restano pure ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i Punti franchi, le altre leggi dello Stato afferenti ad attività che nel Punto franco possono essere svolte.

Le relative norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento che sarà approvato con decreto Reale ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal Punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze, le facoltà che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del Punto franco anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del Punto franco ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Revel — Cobolli-Gigli — Rossoni — Benni — Lantini — Guarneri.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 146. — Mancini.

REGIO DECRETO 4 aprile 1938-XVI, n. 417.

Regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le sue successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Ritenuta la necessità di completare e coordinare in un nuovo testo regolamentare le varie disposizioni in vigore per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, costituito da quarantasette articoli e dodici allegati, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 142. — Mancini.

Regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

TITOLO I.

Capo I.

Personale dei gruppi A, B, C.

Art. 1.

Gli impiegati dell'Amministrazione civile dell'interno sono distinti in tre gruppi: *A*, *B*, *C*.

Agli impiegati del gruppo *A* compete la trattazione degli affari amministrativi, politici e giuridici; a quelli del gruppo *B* compete la trattazione degli affari di ragioneria e di contabilità; a quelli del gruppo *C* sono affidati i servizi di archivio, di registrazione, di copiatura, spedizione degli atti, od altre incombenze aventi carattere di lavori di ordine, secondo le istruzioni dei rispettivi capi di ufficio.

Capo II.

Ammissione agli impieghi.

Art. 2.

Il personale ammesso all'impiego, durante il periodo di prova, assume la qualifica di:

Vice segretario in prova, se di gruppo *A*.

Vice ragioniere in prova, se di gruppo *B*.

Alunno d'ordine in prova, se di gruppo *C*.

Art. 3.

L'ammissione nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* ha luogo mediante esame di concorso, osservate le disposizioni di cui al capo I ed al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, le altre vigenti in materia di assunzione agli impieghi statali e quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 5.

Gli aspiranti all'ammissione ai concorsi nelle carriere dei gruppi *A, B* e *C* devono avere compiuto gli anni 18 e non oltrepassati i 30, salvo le eccezioni stabilite dalle vigenti disposizioni, che saranno specificatamente indicate nei singoli bandi di concorso.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili statali di ruolo.

Art. 6.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi, sono:

1° per i concorsi a posti di gruppo *A*: la laurea in giurisprudenza, oppure la laurea in scienze politiche; oppure la laurea in scienze sociali e politiche, conseguita nel Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze;

2° per i concorsi a posti di gruppo *B*: diploma di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889); oppure il diploma di perito e ragionere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 R. decreto 15 maggio 1924, n 749); oppure il diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore;

3° per i concorsi a posti di gruppo *C*: il diploma di licenza di scuola media inferiore, o altro titolo equipollente, a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 7.

I decreti coi quali vengono banditi gli esami di concorso per l'ammissione agli impieghi debbono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sono, invece, pubblicati soltanto nel Bollettino ufficiale del personale i bandi per gli esami di promozione degli impiegati dipendenti.

Art. 8.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti, richiesti per l'ammissione agli esami, di cui al 1° e al 2° comma del precedente articolo, deve essere stabilito in almeno 60 e 30 giorni, rispettivamente, dalla data di pubblicazione dei relativi bandi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino del personale.

Art. 9.

L'Ufficio del personale e degli affari generali provvede all'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Amministrazione, indipendentemente da quanto possa risultare dai certificati richiesti dal bando di concorso, ha facoltà di accertare direttamente l'esistenza del requisito della regolare condotta civile, morale e politica, e quello della idoneità fisica dell'impiegato, sottoponendo il candidato a visita di un sanitario di fiducia.

Art. 10.

Le prove di esame per l'ammissione agli impieghi dei gruppi *A, B* e *C* sono scritte ed orali, ed hanno luogo in Roma, in base ai programmi allegati al presente regolamento.

Le prove scritte sono quattro per l'ammissione agli impieghi di gruppo *A*, tre per l'ammissione agli impieghi di gruppo *B*, tre per l'ammissione agli impieghi di gruppo *C*. Le prove scritte si danno in altrettanti giorni e per ciascuna prova sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

La prova orale non deve durare più di un'ora per ciascun concorrente negli esami per la carriera dei ruoli di gruppo *A* e *B*; e non più di mezz'ora negli esami per la carriera del ruolo di gruppo *C*.

Nella prova orale sulle lingue straniere, gli aspiranti alla carriera del ruolo di gruppo *A* dovranno dimostrare di sapere tradurre con sicurezza dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Art. 11.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

per l'ammissione agli impieghi di gruppo *A*: di un presidente di Sezione o di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere di Cassazione o di Appello; di un consigliere o primo referendario della Corte dei conti, designati dalle rispettive Presidenze; di un prefetto o di un vice prefetto in servizio al Ministero; di un professore di Università (Facoltà giuridica);

per l'ammissione agli impieghi di gruppo *B*: di un prefetto in servizio al Ministero, presidente; di un referendario della Corte dei conti, designato dalla Presidenza della Corte medesima; di un vice prefetto in servizio al Ministero; di un ispettore superiore di Ragioneria del Ministero dell'interno; di un professore appartenente all'insegnamento secondario;

per l'ammissione agli impieghi di gruppo *C*: di un viceprefetto in servizio al Ministero, presidente; di due funzionari di gruppo *A* e di uno di gruppo *B* di grado 6° o 7°, nonchè di un archivista capo, addetti al Ministero stesso.

I prefetti ed i viceprefetti componenti delle Commissioni esaminatrici di cui ai precedenti commi possono essere anche scelti dai prefetti e dai viceprefetti con funzioni di ispettore generale o dai prefetti a disposizione.

Per il giudizio sulla conoscenza delle lingue straniere, comprese nel programma di esame, per gli impieghi di gruppo *A* e *B*, viene aggregato alla Commissione altro membro con voto consultivo.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, addetto al Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

Ogni commissario dispone di dieci punti.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 13.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Nel caso che il concorrente a posti di gruppo *A* o *B* chieda di sostenere la prova orale in più di una lingua estera, tra quelle comprese nel programma di esame, e dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemen-

te, la Commissione potrà assegnare un maggior numero di punti non superiore a tre. Questi punti saranno aggiunti alla votazione complessiva, stabilita a norma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Parimenti nei concorsi per la carriera di gruppo *C*, la Commissione esaminatrice potrà assegnare un maggior numero di punti, non superiore a due, ai concorrenti che sosterranno la prova di stenodattilografia superandola lodevolmente.

Art. 14.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali, stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, i candidati devono comprovare con documenti legali il possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Art. 15.

Il Ministro, in base alle risultanze degli atti della Commissione, riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, che sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

I reclami relativi alla precedenza dei concorrenti debbono essere presentati non oltre il termine di giorni quindici, dalla pubblicazione della graduatoria, e su di essi decide, con provvedimento definitivo, il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

CAPO III.

Esami di promozione.

Art. 16.

Le prove scritte ed orali dell'esame di concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione al grado 8° del gruppo *A* ed al grado 9° del gruppo *B*, delle carriere dell'Amministrazione civile e dei culti, hanno luogo in Roma e debbono svolgersi in base ai programmi alligati al presente regolamento.

Per gli esami contemplati nel presente articolo si osservano le disposizioni di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute nel capo II del presente regolamento in quanto siano applicabili.

Art. 17.

Le Commissioni per gli esami di concorso per merito distinto, di idoneità, e per la promozione ad archivista sono costituite, rispettivamente, per i gruppi *A*, *B* e *C*, nei modi indicati dall'art. 11.

Art. 18.

Il coefficiente relativo alla anzianità, agli effetti della formazione della graduatoria di cui all'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è fissato dal Consiglio di amministrazione in base alle informazioni ed agli atti comunicati al Consiglio dall'ufficio del personale.

Per la valutazione del coefficiente di anzianità di cui al presente articolo si aggiungono ai punti ottenuti negli esami tante unità quanti sono gli anni di anzianità computabili, calcolando per anni interi le frazioni superiori a sei mesi.

Qualora, peraltro, l'anzianità di alcuno dei candidati risultasse superiore a venti anni, sarà attribuito al candidato avente tale maggiore anzianità il coefficiente venti, riducendo proporzionalmente il coefficiente di anzianità degli altri candidati.

Art. 19.

L'esame di concorso per la promozione al grado di archivista, da indirsi a norma dell'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, consta di due prove scritte e della prova orale, secondo il programma alligato al presente regolamento.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Art. 20.

Per gli esami del concorso suddetto si osservano le disposizioni di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute nel capo II del presente regolamento, in quanto siano applicabili.

Art. 21.

La graduatoria degli applicati vincitori del concorso per archivista è stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dell'esame stesso. A parità di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

CAPO IV.

Forma dei provvedimenti.
Nomina all'impiego civile dei sottufficiali.

Art. 22.

I provvedimenti riguardanti la nomina ed in genere la carriera e lo stato del personale sono emanati con decreto Ministeriale.

I provvedimenti per i quali occorra la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono disposti con decreto Reale.

Gli aumenti periodici di stipendio sono resi esecutivi con foglio di ordine, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 23.

Nel corso del mese di gennaio di ciascun anno è data notizia ai Ministeri competenti del numero dei posti nei ruoli di gruppo *C* che, a termini delle disposizioni vigenti, debbono assegnarsi agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Le domande, da cui deve risultare che gli aspiranti accettano senza riserva il passaggio all'impiego civile e si obbligano a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, debbono essere dalla autorità militare corredate, oltre che dalle copie dei fogli matricolari, da appositi elenchi nominativi dai quali possa desumersi il grado, l'ordine di precedenza di nomina degli aspiranti, e l'ammontare degli stipendi o delle paghe e degli altri assegni dagli stessi percepiti all'atto in cui è chiesto il passaggio.

Art. 24.

La nomina dei sottufficiali ai posti di ruolo deve essere subordinata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti della buona condotta e della loro idoneità fisica al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego cui aspirano.

Qualora, per dichiarazione dei Ministeri competenti, risulti che manchino, ovvero siano in numero insufficiente, sottufficiali provvisti dei prescritti requisiti che aspirino all'impiego, i posti riservati ai sottufficiali medesimi, disponibili alla data di tale dichiarazione, saranno conferiti negli altri modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Capo V.

Consiglio di amministrazione - Note di qualifica. Promozioni.

Art. 25.

Il Consiglio di amministrazione, costituito a termini dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è convocato per disposizione del presidente, e si riunisce per la ordinaria trattazione degli affari di sua competenza, tre volte all'anno nel mese di marzo, giugno, ottobre.

Il presidente può disporre altre convocazioni straordinarie del Consiglio, quando, a suo giudizio, lo ritenga necessario.

L'ordine del giorno di ogni riunione del Consiglio è stabilito dal presidente.

Delle deliberazioni prese si redige processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Art. 26.

Le note di qualifica annuali sono compilate secondo i modelli stabiliti dal Ministero.

Per gli impiegati addetti al Ministero esse sono compilate dai capi delle divisioni e controllate dai rispettivi direttori generali; per gli impiegati dell'Amministrazione provinciale sono compilate dai viceprefetti, e controllate dai prefetti.

Per gli impiegati addetti al Gabinetto e per quelli addetti alle Segreterie particolari sono compilate dai rispettivi capi.

Le note di qualifica dei viceprefetti sono compilate direttamente dai prefetti; quelle dei capi divisione dai direttori generali.

Art. 27.

Nel caso in cui l'impiegato presti servizio in un ufficio da meno di sei mesi, le note di qualifica sono compilate e controllate, nei modi prescritti, tanto dall'autorità alle cui dipendenze l'impiegato si trovava anteriormente, quanto da quella da cui egli dipende al momento dell'invio dei modelli prescritti.

Art. 28.

La compilazione delle note di qualifica può essere sospesa per l'anno in cui risulti che l'impiegato abbia commesso infrazioni disciplinari ed il relativo procedimento non sia ancora definito entro il termine prescritto per la compilazione delle note stesse.

Art. 29.

I capi di ufficio, nel procedere alla revisione delle note, accerteranno che il giudizio complessivo sia in relazione e non contrasti con le singole qualifiche e ne cureranno l'invio al Ministero non più tardi del mese di febbraio di ogni anno.

Capo VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 30.

I capi d'ufficio che, a termini dell'art. 56 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, possono infliggere le punizioni disciplinari della censura e della riduzione dello stipendio sono: i direttori generali per gli impiegati addetti al Ministero; i capi di Gabinetto e delle Segreterie particolari per gli impiegati addetti a tali uffici; i prefetti per gli impiegati delle Prefetture.

Capo VII.

Aspettative - Congedi - Assenze - Situazione di famiglia.

Art. 31.

I prefetti collocati a disposizione hanno diritto, per sè e per le loro famiglie, alle indennità di trasferimento dal capoluogo della Provincia in cui esercitavano le proprie funzioni, a Roma od al luogo dove, col concorso del Ministero, stabiliscono la loro residenza.

Art. 32.

Al termine della scadenza del periodo di aspettativa, da qualsiasi motivo determinata, l'impiegato è tenuto, senza che occorra alcun preavviso, a riassumere servizio nella sua ultima residenza, salvo che l'Amministrazione non gliene abbia assegnata una nuova.

Art. 33.

I congedi ordinari sono accordati:

a) dal Ministro e dal Sottosegretario di Stato ai funzionari che ne dipendono direttamente ed ai direttori generali;

b) dai direttori generali e funzionari che hanno la direzione effettiva di un servizio al personale addetto al Ministero, da essi dipendente;

c) dai prefetti al dipendente personale delle Prefetture.

L'autorità che accorda il congedo ordinario può disporre la revoca o l'interruzione, quando motivi di servizio lo richiedano.

Art. 34.

Gli impiegati che non possono recarsi in ufficio debbono darne immediata comunicazione alla Segreteria dell'ufficio presso il quale prestano servizio, indicando il motivo dell'assenza.

Art. 35.

L'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio del personale i documenti relativi alle variazioni del suo stato civile e di famiglia.

TITOLO II.

Personale subalterno.

Art. 36.

Le nomine nel grado iniziale dei ruoli del personale subalterno sono conferite con decreto del Ministro secondo le norme di cui ai seguenti articoli.

Art. 37.

Gli aspiranti alla nomina nei ruoli del personale subalterno devono possedere i requisiti per l'impiego di Stato; devono aver compiuto gli anni 18 e non oltrepassato i 30, salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti, e devono essere provvisti almeno del diploma di licenza delle scuole elementari.

Art. 38.

Le domande di assunzione nei ruoli del personale subalterno devono essere presentate al Ministero (Ufficio del personale), corredate dei documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

Gli aspiranti devono pure comprovare con documenti legali l'eventuale possesso di requisiti che conferiscano, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali.

Art. 39.

La valutazione dei titoli degli aspiranti al posto di inserviente in prova, è fatta da una Commissione composta di un viceprefetto in servizio al Ministero (o con funzioni di ispettore generale) che la presiede, di un funzionario di gruppo *A* e di un funzionario di gruppo *B*, di grado 6° o 7°.

Un funzionario di gruppo *A* o *B* disimpegna le mansioni di segretario.

Art. 40.

La Commissione di cui al precedente articolo, determina i criteri di valutazione dei titoli, e forma la graduatoria di merito degli aspiranti ritenuti idonei.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva la graduatoria e dispone la nomina degli aspiranti compresi nella medesima, secondo l'ordine in essa fissato, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 41.

Le promozioni nei vari gradi del personale subalterno, avvengono nei modi previsti dall'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e successive modificazioni.

Art. 42.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno è composto dal Prefetto capo del personale, che lo presiede, e di due impiegati dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 7°.

Esercita le funzioni di segretario un impiegato di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore al 10°.

Alle riunioni del Consiglio può essere chiamato ad intervenire, a scopo soltanto consultivo, l'incaricato preposto al detto personale, a norma del successivo art. 43.

Art. 43.

Il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale è posto sotto la immediata sorveglianza di un apposito incaricato a norma dell'art. 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che dovrà essere in attività di servizio.

Art. 44.

L'incaricato preposto al personale subalterno in servizio nell'Amministrazione centrale, sceglie fra i primi commessi, i commessi e gli uscieri capi, coloro che devono curare nei singoli uffici l'osservanza dell'orario e delle attribuzioni di servizio da parte degli agenti posti alla loro dipendenza.

Art. 45.

L'orario giornaliero normale del personale subalterno è di otto ore, secondo i turni prestabiliti. Speciali turni possono essere stabiliti per il servizio serale o notturno.

Quando le necessità del servizio lo richiedono, gli agenti del personale subalterno sono tenuti a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale.

Nei giorni festivi il personale subalterno parteciperà al turno di servizio secondo le disposizioni in vigore.

Art. 46.

Agli agenti ai quali è concesso l'alloggio non è permesso di dare in uso l'abitazione o parte di essa a persone estranee alla propria famiglia.

Art. 47.

La concessione dei congedi ordinari al personale subalterno compete all'incaricato preposto al personale stesso, previo parere favorevole del capo dell'Ufficio presso il quale gli agenti prestano servizio.

ALLEGATO I.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
per vicesegretario in prova (gruppo A).

1° Diritto civile;
2° Diritto amministrativo e costituzionale;
3° Diritto corporativo;
4° Economia politica e scienza delle finanze;
5° Diritto penale (libro I) e procedura penale;
6° Diritto commerciale;
7° Diritto ecclesiastico;
8° Nozioni di statistica: (*statistica teorica;* generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; *statistica applicata;* statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);
9° Legislazione speciale amministrativa;
10° Storia letteraria e civile d'Italia dal Medio Evo ai giorni nostri;
11° Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4; la prova orale può cadere su tutto il programma.

ALLEGATO II.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
per vice ragioniere in prova (gruppo B).

1° Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
2° Nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
3° Ragioneria pubblica e privata e computisteria;
4° Diritto civile: libro I del codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;
5° Diritto commerciale: dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;
6° Nozioni di diritto corporativo;
7° Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
8° Nozioni di statistica: (*statistica teorica;* generalità, i dati statistici; i metodi statistici, le leggi statistiche; *statistica applicata;* statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);
9° Legislazione sulle relazioni con la Santa sede: legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed enti conservati;
10° Legislazione speciale amministrativa;

11° Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3; la prova orale può cadere su tutto il programma.

ALLEGATO III.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
per alunno d'ordine in prova (gruppo C).

1° Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2° *a*) Nozioni di storia civile d'Italia, dal 1815;
b) Nozioni di storia letteraria italiana;
c) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3° Prova pratica di dattilografia;

4° Nozioni elementari di statistica: (statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2 lettere *a*) e *b*), e 3; la prova orale verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 4.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

ALLEGATO IV.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
PER MERITO DISTINTO
per la promozione al grado 8° del gruppo A (ruolo generale dell'Amministrazione civile).

Prove scritte.

a) Diritto civile, commerciale e procedura civile;
b) Diritto amministrativo; diritto costituzionale e corporativo;
c) Diritto penale e procedura penale;
d) Economia politica e scienza delle finanze;
e) Leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica).

Prova orale.

a) Le materie delle prove scritte;
b) Diritto internazionale pubblico e privato;
c) Diritto ecclesiastico;
d) Nozioni di statistica: (*statistica teorica;* generalità; dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; *statistica applicata;* statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche).

ALLEGATO V.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI IDONEITÀ
per la promozione al grado 8° del gruppo A (ruolo generale dell'Amministrazione civile).

Prove scritte.

a) Diritto civile;
b) Economia politica e scienza delle finanze;
c) Leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica).

Prova orale.

a) Le materie delle prove scritte;
b) Diritto costituzione e amministrativo;
c) Diritto commerciale e procedura civile;
d) Diritto penale e procedura penale;
e) Diritto corporativo;
f) Diritto ecclesiastico;
g) Nozioni di statistica: (*statistica teorica;* generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; *statistica applicata;* statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche).

ALLEGATO VI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
PER MERITO DISTINTO
per la promozione al grado 9° del gruppo B (ruolo generale dell'Amministrazione civile).

Prove scritte.

a) Ragioneria teoretica ed applicata - Computisteria ed elementi di calcolo finanziario;
b) Diritto civile;
c) Economia politica, scienza delle finanze e statistica: (*statistica teorica;* generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; *statistica applicata;* statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);
d) Leggi e regolamenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato, sulla Corte dei conti; sull'amministrazione e contabilità delle Provincie e dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sul sistema tributario e sulla riscossione delle imposte e delle entrate delle Provincie e dei Comuni e sull'assunzione diretta dei pubblici servizi; disposizioni sullo stato giuridico e sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici locali; disposizioni sui mutui e sui depositi della Cassa depositi e prestiti, sulle contabilità speciali delle Prefetture e sui servizi delle contabilità erariali pertinenti al Ministero dell'interno.

La prova pratica può vertere o sulle materie di cui alla lettera *a*) o su quelle di cui alla lettera *d*).

Prova orale.

a) Le materie delle prove scritte;
b) Diritto commerciale (libri I e III del Codice di commercio);
c) Diritto penale (dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: titoli 2° e 7° del libro II del Codice penale);
d) Principî di diritto costituzionale e amministrativo;
e) Principî di diritto corporativo;
f) Principî di diritto ecclesiastico.

ALLEGATO VII.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI IDONEITÀ
per la promozione al grado 9° del gruppo B (ruolo generale dell'Amministrazione civile).

Prove scritte.

a) Ragioneria teoretica ed applicata - Computisteria ed elementi di calcolo finanziario;
b) Principî di economia politica, scienza delle finanze e statistica; (*statistica teorica:* generalità, i dati statistici,

i metodi statistici, le leggi statistiche; *statistica applicata:* statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

c) Leggi e regolamenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato; sulla Corte dei conti; sull'amministrazione e contabilità delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; sul sistema tributario e sulla riscossione delle imposte e delle entrate delle Provincie e dei Comuni; e sull'assunzione diretta dei pubblici servizi;

disposizioni sullo stato giuridico e sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici locali;

disposizioni sui mutui e sui depositi della Cassa depositi e prestiti, sulle contabilità speciali delle Prefetture e sui servizi delle contabilità erariali pertinenti al Ministero dell'interno.

La prova pratica può vertere o sulle materie di cui alla lettera *a*) o su quelle di cui alla lettera *c*).

Prova orale.

a) Le materie delle prove scritte;

b) Codice civile (libri II e III ad eccezione del titolo 2° del libro III);

c) Principî di diritto costituzionale e amministrativo;

d) Principî di diritto corporativo;

e) Leggi sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il Culto ed enti conservati.

ALLEGATO VIII.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
PER MERITO DISTINTO
per la promozione al grado 8° del gruppo A del ruolo speciale per gli affari di culto.

Prove scritte.

a) Diritto civile e procedura civile;

b) Diritto costituzionale e amministrativo;

c) Economia politica e scienza delle finanze;

d) Diritto ecclesiastico (prova pratica).

Prova orale.

a) Le materie delle prove scritte;

b) Diritto corporativo;

c) Diritto penale e procedura penale;

d) Nozioni di statistica (*statistica teorica*: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche: *statistica applicata;* statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche).

ALLEGATO IX.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI IDONEITÀ
per la promozione al grado 8° del gruppo A del ruolo speciale per gli affari di culto.

Prove scritte.

a) Diritto civile;

b) Diritto costituzionale e amministrativo;

c) Diritto ecclesiastico (prova pratica).

Prova orale.

a) Le materie delle prove scritte;

b) Diritto penale e procedura penale;

c) Nozioni di diritto corporativo;

d) Nozioni di statistica (*statistica teorica*: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; *statistica applicata*: statistiche della popolazione e demografia statistiche economiche).

ALLEGATO X.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
PER MERITO DISTINTO
per la promozione al grado 9° del gruppo B del ruolo speciale per gli affari di culto.

Prove scritte.

a) Ragioneria teoretica ed applicata - Computisteria e elementi di calcolo finanziario;

b) Diritto civile;

c) Economia politica, scienza delle finanze e statistica (*statistica teorica*: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; *statistica applicata*: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

d) Leggi e regolamenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato; sulla Corte dei conti; sugli enti ecclesiastici; sul fondo per il culto ed enti conservati.

La prova pratica può vertere o sulle materie di cui alla lettera *a*) o su quelle di cui alla lettera *d*).

Prova orale.

a) Le materie delle prove scritte;

b) Diritto commerciale (libri I e III del Codice di commercio);

c) Diritto penale (dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: titoli 2° e 7° del libro II del Codice penale);

d) Principî di diritto costituzionale e amministrativo

e) Principî di diritto corporativo;

f) Principî di diritto ecclesiastico.

ALLEGATO XI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI IDONEITÀ
per la promozione al grado 9° del gruppo B del ruolo speciale per gli affari di culto.

Prove scritte.

a) Ragioneria teoretica ed applicata - Computisteria ed elementi di calcolo finanziario;

b) Principî di economia politica, scienza delle finanze e statistica (*statistica teorica*: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; *statistica applicata*: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

c) Leggi e regolamenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato; sulla Corte dei conti; sugli enti ecclesiastici; sul fondo per il culto ed enti conservati; disposizioni sullo stato giuridico e sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato.

La prova pratica può vertere o sulle materie di cui alla lettera *a*) o su quelle di cui alla lettera *c*).

Prova orale.

a) Le materie delle prove scritte;
b) Principî di diritto costituzionale e amministrativo;
c) Principî di diritto corporativo.

ALLEGATO XII.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per la promozione al grado di archivista (ruolo generale dell'Amministrazione civile e ruolo speciale per gli affari di culto).

Prove scritte.

a) Principî di diritto amministrativo;
b) norme circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi e degli uffici di ordine in genere (prova pratica).

Prova orale.

a) Le materie delle prove scritte;
b) Storia d'Italia dal 1815 in poi;
c) Nozioni di geografia dell'Europa e specialmente del l'Italia;
d) Principî di diritto costituzionale e corporativo;
e) Statistica (*statistica applicata*: statistiche della popolazione e demografia).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 4 aprile 1938-XVI, n. 418.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Orsoline di Maria Immacolata, in Piacenza.

N. 418. R. decreto 4 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Orsoline di Maria Immacolata in Piacenza, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore di L. 176.000 (centosettantaseimila), da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI, n. 419.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 12 Chiese in provincia di Genova.

N. 419. R. decreto 3 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 12 Chiese in provincia di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1938-XVI.
Ricostituzione del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato e nomina dei componenti effettivi e supplenti.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 250 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, che istituisce il Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici;

Ritenuto opportuno confermare in carica tutti i membri effettivi e i membri supplenti del precedente Comitato, nominati, in base all'art. 5 del R. decreto 13 giugno 1929, numero 1075, con decreti già registrati alla Corte dei conti;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici previsto dall'art. 250 del Codice postale e delle telecomunicazioni, è costituito come segue:

Membri effettivi:

S. E. cav. di gr. cr. prof. ing. Pession Giuseppe, direttore generale delle Poste e dei telegrafi, presidente.

Gr. uff. Gneme Giuseppe, ispettore generale del Traffico telegrafico e radiotelegrafico, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, con funzioni di membro segretario.

Generale Sacco Luigi, in rappresentanza del Ministero della guerra.

Generale A.A.R.N. Infante Mario, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica.

Console Callori di Vignale cav. Giovanni, in rappresentanza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Colonnello Vox cav. Donato, in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana.

Capitano di fregata Oliva Giovanni, in rappresentanza del Ministero della marina.

Comm. dott. Battiati Francesco, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Comm. dott. Lazzari Tommaso, capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze.

Membri supplenti:

Generale Laccetti comm. Luigi, in rappresentanza del Ministero della guerra.

Ten. colonn. A.A.R.N. Vercelloni Alessandro, e maggiore A.A.R.N. Rossi Mario, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica.

Console Trotta cav. Giovanni, in rappresentanza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Cap. di corvetta Caputi Giuseppe, e maggiore A.A.N.N. Rosati Sergio, in rappresentanza del Ministero della marina.

Colonnello Papone comm. ing. Agostino, e cav. uff. dottor Cosentini Roberto, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Cav. uff. rag. Bianco Biagio, capo sezione, e cav. Fiorini Carlo, primo segretario, in rappresentanza del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(1587)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 22 agosto 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona della provincia di Ancona, dell'estensione di ettari 750 circa, delimitata dai seguenti confini:

Bivio Massignano-strada nuova comunale per Numana sino al bivio casa De Bosis-strada vecchia comunale per Numana, La Strazione (Borgo S. Lorenzo) strada interpoderale sino all'incrocio della comunale Sirolo-Coppo, e oltre, sino al ponte sul torrente Betelico, sponda sinistra del torrente Betelico sino all'incrocio con la strada comunale Camerano-Massignano sino al bivio per Ancona;

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1934, 27 aprile 1935, 25 agosto 1936 e 22 giugno 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1934-35, 1935-36, 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Ancona, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(1568)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nelle due zone della provincia di Cuneo dell'estensione complessiva di ettari 5422 circa, delimitate dai seguenti confini:

1) Zona di Mondovì, Ponte Ripe: Ellero - confluenza dell'Ellero col Tanaro - fiume Tanaro fino alla confluenza col Pesio - torrente Pesio al ponte ferroviario linea Bastia-Carrù - strada comunale detta del Brichetto, e poi del Rifreddo fino a Govoni - strada nuova comunale fino all'unione con la nazionale Breolingi-Mondovì - strada nazionale fino al ponte delle Ripe di Mondovì. Estensione ettari 2037;

2) Zona frazione Ronchi: Strada nazionale Ronchi-Fossano fino alla cascina Trunasse - strada da detta a cascina Delfino, a S. Biagio di Centallo fino al passaggio a livello della ferrovia Centallo-Fossano - strada ferrata, da detto passaggio a livello fino alla stazione ferroviaria della Maddalena - strada dalla detta stazione alla borgata Maddalena ed a S. Sebastiano fino alla nazionale Cuneo-Fossano - strada S. Sebastiano fino a greto Stura sponda sinistra - sponda sinistra fiume Stura, da detta strada fino all'altezza della frazione Ronchi - linea alveo Stura frazione Ronchi. Estensione ettari 3385;

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1934, 29 maggio 1935, 31 luglio 1936 e 15 aprile 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1934-1935, 1935-36, 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in due zone della provincia di Cuneo, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(1569)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1938-XVI.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Rappresentanza della Società d'assicurazione « Danubio », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Rappresentanza generale, in Roma, della Compagnia di assicurazione « Danubio », con sede in Vienna, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione, presentata dalla Rappresentanza generale, in Roma, della Compagnia di assicurazione « Danubio », con sede in Vienna:

Tariffa 3ª, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: [illegible]

(1574)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1938-XVI.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto 3 maggio 1937-XV, n. 1021, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento per il fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle imposte dirette;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe da adottarsi per l'assicurazione degli impiegati predetti;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, per l'assicurazione degli impiegati dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle imposte dirette:

a) Tariffa mista, a premio unico, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

b) Tariffa mista, a premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 27 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: RICCI.

(1581)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 2 maggio 1938-XVI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 368, che ha dato esecuzione al « Modus Vivendi » commerciale stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 16 dicembre 1937-XVI.

(1598)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 2 maggio 1938-XVI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 340, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, il 21 dicembre 1937-XVI fra l'Italia e la Svezia per la costruzione in Roma dell'Accademia svedese.

(1599)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruoli di anzianità del personale.

Ai sensi ed agli effetti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che è stata testè pubblicata la « Graduatoria del personale del Ministero e delle Amministrazioni dipendenti ».

(1600)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Trieste.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 18 marzo 1938-XVI, è stata confermata in carica sino al 31 dicembre 1938-XVII, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Trieste, composta dei signori:

Cav. uff. dott. ing. Pietro Crepaz, direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Trieste, presidente.

Cav. Federico Bugamelli, direttore dell'Istituto musicale « Giuseppe Verdi » di Trieste, membro.

Sig. Pietro Crescia, direttore di Scuola privata di radiotecnica, membro.

Sig. Giovanni Verlicchi, direttore della stazione amplificatrice telefonica di Trieste, segretario.

(1586)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Media dei cambi e dei titoli
del 2 maggio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,80
Francia (Franco)	58,15
Svizzera (Franco)	437,50
Argentina (Peso carta)	4,97
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,21
Danimarca (Corona)	4,232
Norvegia (Corona)	4,7635
Olanda (Fiorino)	10,5775
Polonia (Zloty)	358,65
Portogallo (Scudo)	0,8618
Svezia (Corona)	4,8855
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,225
Id. 3,50 % (1902)	71,10
Id. 3,00 % Lordo	51,225
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,075
Id. Id. 5 % (1936)	93,60
Rendita 5 % (1935)	93,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,625
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,925
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,825
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,575
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del Debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3,50 %	115036	Celotti Carmine fu Vincenzo, dom. a Rodi (Foggia), ipotecata per la cauzione dovuta dal titolare quale contabile nelle R.R. Poste . . L.	21 —
Id.	641814	Laviano Fabrizio fu Angelo, dom. in Pescopagano (Potenza), ipotecata per cauzione di Marzano Leopoldo . . . . »	280 —
Id.	649401	Idem idem . . . . »	255,50
Id.	679787	Aveta Mariano fu Enrico dom. in Napoli, ipotecata per cauzione di Marzano Leopoldo . . . . »	301 —
Id.	609383	Della Torre Felice fu Tomaso, ipotecata per cauzione dovuta da Pedrola Elena fu Giustino quale contabile dipendente dalla Amministrazione poste e telegrafi . . . . »	136,50
Redimibile 3,50 %	44733	Galiani Antonio fu Palmieri, dom. a Napoli, ipotecata a favore del Ministero delle poste e telegrafi per la cauzione di Giannatiempo Alberto fu Nicola . . . . »	161 —
Consolidato 3,50 %	423794	Signori Luigi fu Innocente, dom. a Desenzano sul Lago (Brescia), ipotecata per la cauzione dovuta da Lazzari Giovanni fu Carlo, quale esattore delle imposte dirette del Consorzio di Castelgoffredo (Mantova) . . »	1218 —
Id.	441549	Idem idem . . . . »	350 —

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1412)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.